

ISTITUTO ZOPROFILATTICO SPERIMENTALE

N. / /

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA – M. ALEANDRI

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE DI ANALISI DI LABORATORIO

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) – M. Aleandri con sede a Roma – via Appia Nuova, 1411 P.I.:00887091007, in seguito chiamato "Istituto" rappresentato dal Direttore Generale Dott. Ugo della Marta nato a Basilea (Svizzera) il 14 giugno 1962

E

La Ditta (Ragione Sociale)..... Partita IVA.....
 Sede legale..... Legale rappresentante.....
 Recapiti.....N° di telefono
 e- mail

PREMESSO

La "Ditta" chiede di avvalersi delle prestazioni dell'Istituto per l'effettuazione di analisi di laboratorio. L'Istituto, accreditato ACCREDIA n. 0201, è in grado di soddisfare tale richiesta in relazione al tariffario pubblicato sul sito web <http://www.izslt.it>. Sullo stesso sono indicate le prove accreditate ed il relativo metodo di prova. Qualora la ditta intendesse commissionare all'Istituto l'esecuzione di prove non in regime di accreditamento deve espressamente dichiarare sulla richiesta che le stesse non rientrano nel proprio programma di autocontrollo. I prezzi delle analisi devono intendersi quelli fissati dal tariffario dell'Istituto pubblicato sul sito internet dello stesso. Sarà cura dell'utente accertarsi dei possibili aggiornamenti del tariffario che saranno, in quel caso, pubblicati con le stesse modalità.

La Direzione Affari Generali provvederà a comunicare via mail ai clienti convenzionati le variazioni delle tariffe.

Pertanto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 L'Istituto si impegna ad effettuare sui campioni che il contraente consegnerà presso una delle sedi IZSLT le analisi di laboratorio richieste, al prezzo ed alle condizioni riportate nel tariffario approvato e pubblicato. Eventuali variazioni apportate al tariffario verranno comunicate al cliente mediante posta elettronica ovvero con altri strumenti consentiti dalla legge.

La Ditta s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo mail

Art. 2 Per campione si intende qualsiasi matrice o sostanza indicata nella colonna materiale/prodotto/matrice del tariffario IZSLT, sulla quale verranno effettuate le prove di laboratorio. I campioni saranno accompagnati da richieste medico-veterinarie o, in caso di autocontrollo, da documento di prelievo firmato dal legale rappresentante della ditta che sottoscrive la presente convenzione ovvero da un suo delegato. Tali richieste dovranno essere complete con i seguenti dati:

1. per la sanità animale: data del prelievo - proprietario/detentore, ubicazione dell'allevamento, eventuale codice aziendale, codice fiscale del proprietario, dati segnaletici degli animali, ogni dato anamnestico utile all'esecuzione della prova.
2. Per le prove su alimenti: data del prelievo – denominazione/ragione sociale e indirizzo del luogo del prelievo o, in alternativa dovrà essere indicato a cura del contraente della presente convenzione (o suo delegato) il codice aziendale identificativo – identificativo del prelevatore – descrizione e identificativo dei campioni prelevati o in alternativa codice assegnato dal contraente della presente convenzione - eventuali osservazioni utili all'esecuzione della prova;
3. Per campioni di latte: tipo di campione (massa, individuale, capezzolo, DPR 54/97, Reg. CE 853/2004, D.M. 185/91, Pastorizzato), specie animale, ente prelevatore, data di prelievo, ragione sociale dell'azienda campionata, identificazione del/dei campioni; esami richiesti
4. Per le prove su campioni ambientali (tamponi ambientali): data del prelievo – denominazione/ragione sociale e indirizzo del luogo del prelievo o, in alternativa dovrà essere indicato a cura del contraente della presente convenzione (o suo delegato) il codice aziendale identificativo – identificativo del prelevatore – descrizione e identificativo dei campioni prelevati o in alternativa codice assegnato dal contraente della presente convenzione - area della superficie campionata - eventuali osservazioni utili all'esecuzione della prova.

Ai fini dell'accettazione del campione la richiesta di accompagnamento deve riportare sia il numero di convenzione che il codice delle analisi richieste.

La responsabilità del mantenimento, conservazione e trasporto del campione fino alla consegna è a carico del prelevatore che dovrà altresì prevedere, nel caso di alimenti e di campioni deteriorabili, che nel contenitore di trasporto sia presente un contenitore civetta con liquido idoneo per la determinazione della temperatura. L'IZSLT rileverà la temperatura del campione al suo arrivo così come previsto dal sistema di qualità in essere.

Art. 3 L'Istituto si impegna ad effettuare gli esami secondo il metodo di prova e tecnica indicati nel tariffario e riportati sull'elenco ACCREDIA per le prove accreditate nonché nei tempi preventivamente concordati con il laboratorio. La risposta potrà essere visionata in tempo reale dall'emissione su sistema SIEV mediante utilizzo della password assegnata o qualora necessario ritirata a mano presso i punti di accettazione dell'Istituto o inviata per posta, ovvero con altro metodo consentito dalla legge con addebito delle relative spese.

Art. 4 I campioni che all'esame risultassero non idonei, essendo stati in ogni caso esaminati saranno regolarmente tariffati. Qualora invece, per cause dipendenti dall'Istituto non sia possibile esaminare i campioni regolarmente accettati ed i campioni che vengono identificati come non idonei prima della prova anche per altra causa, gli stessi non saranno tariffati.

Art. 5 Limitatamente alle prove non accreditate, l'Istituto si riserva di affidare le stesse a laboratorio terzo della rete degli IZS previa comunicazione ed accettazione da parte del cliente. Verranno addebitate le spese di trasporto ed il costo della prova così come indicato dal laboratorio terzo della rete degli istituti Zoopofilattici

Art. 6 I campioni analizzati saranno eliminati dopo l'esecuzione della prova. Qualora il committente, intenda consegnare ulteriori aliquote del campione, oltre quella da sottoporre a prova, al solo fine del mantenimento ed in attesa di eventuali indicazioni dovrà definirlo al momento della stipula della convenzione. Il tempo di conservazione ed il costo saranno riportati nella stessa. Il tempo di conservazione delle registrazioni tecniche è riportato sull'informativa al cliente.

Art. 7 Nel caso di campioni il cui esito risulti non conforme alle norme che disciplinano la sicurezza degli alimenti l'Istituto comunicherà il risultato al committente che ai sensi della normativa in materia è tenuto a comunicare all'autorità competente le azioni correttive intraprese. Qualora la non conformità rilevata rientri nel rischio chimico il committente s'impegna a dare evidenza all'Istituto della avvenuta

comunicazione all' Autorità competente. Qualora il committente non dia evidenza della comunicazione entro 3 giorni lavorativi l'Istituto provvederà autonomamente a trasmettere comunicazione all' Autorità competente della non conformità riscontrata

Art. **8** Su specifica richiesta del cliente l'Istituto, nell'ambito delle prestazioni a pagamento, è disponibile a fornire informazioni/formazione relativa alle modalità di campionamento, registrazione e conservazione del campione e tipologia di contenitori idonei. Presso i punti di accettazione è a disposizione il "modulo reclami" e il modulo "soddisfazione per il cliente".

Art. **9** Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. a presentazione di fattura da parte dell'Istituto relativa alle prestazioni effettuate nel trimestre precedente tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – filiale 38860 Albano Laziale codice IBAN: IT48C0538738860000002430983, oppure c/c postale n. 57317000. L'importo minimo fatturato è di 10 euro indipendentemente dal costo delle prove effettivamente effettuate

Art. **10** La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di stipula. e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga espressa disdetta scritta entro 30gg. prima della scadenza del termine (30 novembre).

Il mancato pagamento delle fatture relative al 1° semestre determina causa di recesso della convenzione e di conseguenza dell'accettazione dei campioni.

Art. **11** La presente convenzione si estinguerà altresì prima della scadenza allorché verranno emanate superiori disposizioni a livello nazionale o regionale in materia di prestazioni per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e le relative tariffe.

Art. **12** La presente convenzione non viene registrata fiscalmente in quanto soggetta ad IVA ai sensi del DPR634/1972 ed in caso d'uso sarà registrata a spese del richiedente. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.

Letto approvato e sottoscritto.
Roma,

IL CONTRAENTE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
delle Regioni Lazio e Toscana
Dr. Ugo della Marta

Per convenzioni autocontrollo e latte

Verifica di fattibilità del Dirigente Responsabile

.....